

30.06.2022
Prot. US.553.22

Al Ministro della Salute
gab@postacert.sanita.it

ISTANZA DI SCIoglimento E COMMISSARIAMENTO OMCEO ROMA
EX ART. 4, D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233

La scrivente O.S., in nome e per conto del dott. Giuseppe Barbaro, giusta procura già depositata in calce alla memoria difensiva disciplinare a favore del Dott. Mauro Di Fresco per la rappresentanza e la difesa relativa alla contestazione addebiti OMCEO Roma (Proc. 414/21-10/M pos. n. 34127/M) e in virtù della delega in calce alla presente,

PREMESSO CHE

- 1) il dott. Giuseppe Barbaro è medico cardiologo regolarmente iscritto all'OMCEO di Roma;
- 2) con Proc. 414/21-10/M pos. n. 34127/M, l'OMCEO di Roma gli contestava degli addebiti, come da documento allegato;
- 3) esaurita l'audizione disciplinare svoltasi il 9 giugno 2022 nella quale si depositava memoria difensiva, la Commissione dell'Ordine decideva, con dispositivo, l'irrogazione della sanzione di mesi sei di sospensione;
- 4) all'audizione assisteva, tra i vari componenti della Commissione, anche la dott.ssa Marina Di Fonso;
- 5) la dott.ssa Di Fonso dichiarava di accogliere le memorie difensive esposte dal dott. Barbaro, allorché, il presidente della Commissione, la minacciava di cambiare votazione e di aderire a quella già preordinata e condivisa da tutta la Commissione, altrimenti sarebbe stata espulsa dall'aula con il pretesto che appartenesse al Movimento "Contiamoci";
- 6) la dott.ssa Di Fonso, insistendo nelle sue determinazioni, veniva espulsa e, di fatto, le veniva impedito di votare cosicché la decisione di sanzionare il dott. Barbaro risultasse unanime;
- 7) la dott.ssa Di Fonso presentava denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Roma contro tre membri della Commissione, per i reati di cui alla violenza privata e all'interruzione di pubblico servizio;
- 8) il dott. Barbaro, parimenti, presentava denuncia-querela al Commissariato di Polizia contro quattro membri della Commissione, per i reati di corruzione, concussione e abuso d'ufficio con riserva di costituirsi parte civile per i danni subiti e subendi da diffamazione e ritorsione.

DIRITTO

L'art. 47 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 stabilisce che: *“La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte”*.

L'OMCeO di Roma, invece, ha comunicato esclusivamente il dispositivo, impedendo al dott. Barbaro sia di proporre ricorso alla CEEPS, sia di conoscere i motivi e le prove sottese la decisione deliberata, sia di conoscere i nominativi dei componenti del Consiglio, soprattutto per verificare che la dott.ssa Di Fonso avesse o meno sottoscritto il verbale di cui sopra.

L'art. 4 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, prevedendo lo scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo, stabilisce la *ratio* del provvedimento ministeriale sulla base di: *“gravi violazioni della normativa vigente”*.

I fatti sopraesposti sono idonei a violare il Codice Penale nonché la normativa che segue.

I fatti qui denunciati e articolati nelle rispettive querele, sono tutti dimostrabili e incontestabili anche perché sostenuti da chiara registrazione di quanto accaduto e delle minacce profuse dalla Commissione contro la dott.ssa Di Fonso, allo scopo di punire a tutti i costi il dott. Barbaro, per l'evidente imbarazzo in cui sarebbe caduto questo Governo di cui il Presidente Magi e il Consiglio direttivo sono il diretto braccio armato, per l'evidente interpretazione politica del codice deontologico.

La registrazione, acquisita dalla Procura della Repubblica, palesa l'impossibilità che un ente pubblico come l'Ordine *de quo* possa procedere nelle proprie funzioni, stante l'evidente inquinamento ideologico che, in termini di principi e regole imposte dall'art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 all'OMCeO ed in particolare: divieto di abuso, divieto di parzialità, divieto di corruzione, divieto di arbitrarietà, correttezza, buona fede, buon andamento, condotta ritorsiva, disinteresse, equità, indipendenza, integrità, lealtà, legalità, obiettività, proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza, non possono essere ulteriormente tollerate dall'Ill.mo Ministro Roberto Speranza.

PQM

La scrivente O.S. chiede, acquisiti gli atti, audite le persone interessate

EMANARE

il Decreto Ministeriale di cui all'art. 4, D.L.C.P.S. n. 233/1946 al fine di disporre lo

SCIOGLIMENTO


dell'Ordine dei Medici-Chiurghi e degli Odontoiatri di Roma e il suo conseguente

COMMISSARIAMENTO

nominando, all'uopo, la Commissione straordinaria ai sensi e agli effetti di legge.

Salvis Jiuribus.

Per adesione e ratifica



Il Dirigente

Dott. Mauro Di Fresco

